



Ente di Gestione per
i Parchi e la Biodiversità
Emilia Orientale

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI E/O DI SERVIZIO A SOGGETTI ESTERNI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Approvato con deliberazione di Comitato Esecutivo n. 21 del 13/03/2018



Indice

Art. 1 – Oggetto, finalità e principi generali

Art. 2 – Presupposti per l'affidamento

Art. 3 – Esclusioni

Art. 4 – Limiti di spesa

Art. 5 – Requisiti per l'incarico

Art. 6 – Modalità di scelta dell'incaricato

Art. 7 – Disciplinare d'incarico

Art. 8 – Codice di comportamento

Art. 9 – Pubblicità degli incarichi

Art. 10 – Durata del contratto e determinazione del compenso

Art. 11 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

Art. 12 – Controllo della Corte dei Conti

Art. 13 – Disposizioni finali



Art. 1 (Oggetto, finalità e principi generali)

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma, applicabili a tutte le tipologie di prestazione ad eccezione:

- degli incarichi professionali attinenti ai servizi di ingegneria e di architettura e a quelli finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche disciplinati dal D.Lgs 50/2016 (Codice dei contratti) e ss.mm.ii, per i quali si applicano le specifiche disposizioni normative;
- dei servizi forniti per il patrocinio legale e la difesa in giudizio dell'Ente, anch'essi disciplinati dal suddetto Codice degli appalti, inclusi gli incarichi di consulenza tecnica di parte, nonché quelli inerenti l'attività notarile;
- degli incarichi, meramente occasionali, che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto *intuitu personae* che consente il raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, esclusivamente un rimborso spese come ad esempio la singola docenza, la partecipazione a convegni e seminari, etc.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a definire un'organica disciplina in materia di incarichi a soggetti esterni, a consentire la valorizzazione delle risorse interne, la razionalizzazione ed il contenimento delle spese, nonché garantire l'accertamento dei requisiti di legittimità, ai sensi della vigente normativa e il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 97 della Costituzione e della Legge 241/1990 e s.m.i.

In ottemperanza a quanto disposto dal suddetto art. 97 della Costituzione, l'Amministrazione è tenuta al rispetto del principio di autosufficienza dell'apparato burocratico, secondo il quale per l'espletamento dei propri compiti istituzionali deve prioritariamente avvalersi delle proprie strutture organizzative e del personale ad esso preposto.

Art. 2 (Presupposti per l'affidamento)

1. Il conferimento degli incarichi di cui all'art. 1 può avvenire in presenza dei seguenti presupposti:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente

con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;



- deve essere stata preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno della struttura esistente;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- l'incarico deve fare riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nei programmi approvati dal Comitato Esecutivo.

Art. 3 (Esclusioni)

1. Non è ammesso il conferimento di incarichi di collaborazione che si concretizzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dall'Ente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
2. Sono comunque vietati tutti i contratti di lavoro autonomo abituale o di lavoro autonomo occasionale per prestazioni che si rifanno ad un coordinamento e una direzione da parte del datore di lavoro.
3. Non possono essere affidatari di incarichi e collaborazioni i soggetti in quiescenza, fatti salvi gli incarichi e collaborazioni gratuite e coloro che si trovino in condizioni di incompatibilità per legge con l'affidamento dell'incarico.
4. L'assenza delle cause di esclusione deve essere oggetto di apposita dichiarazione, da parte dei soggetti incaricati, resa nelle forme di legge contestualmente alla presentazione della domanda. Qualora a seguito di verifica disposta dall'Ente sulla dichiarazione resa, sia accertata la sussistenza di una o più ipotesi ostative al conferimento dell'incarico, quest'ultimo sarà revocato, ferma restando la richiesta di risarcimento per l'eventuale danno subito ed ogni altra responsabilità gravante sul dichiarante.

Art. 4 (Limiti di spesa)

1. Il limite massimo della spesa annua per l'affidamento degli incarichi di cui al presente Regolamento è fissato nel bilancio di previsione dell'Ente.

Art. 5 (Requisiti per l'incarico)



1. Gli incaricati devono essere esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.

Al riguardo si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipula di contratti per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordine o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, purchè gli incaricati siano in possesso di una adeguata esperienza nel settore.

2. Sono fatte salve le previsioni normative che, per specifiche attività, determinano le procedure per l'affidamento dell'incarico.

Art. 6 **(Modalità di scelta dell'incaricato)**

1. La scelta dell'incaricato, comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, deve essere adeguatamente motivata e può avvenire:

- a) tramite procedura comparativa dei curricula, pubblicizzata con apposito avviso per almeno 15 gg sul sito web istituzionale dell'Ente, ferma la predeterminazione nell'avviso stesso dei criteri di valutazione;
- b) previa selezione pubblica, anche con colloquio o altra modalità di valutazione attitudinale;
- c) attraverso l'esito di apposita indagine di mercato.

Gli incarichi di importo inferiore ai 5.000,00 €. possono essere affidati direttamente "intuitu personae", fermo restando il divieto di scorporo nell'ambito della medesima tipologia.

2. L'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico deve contenere i seguenti elementi:

- a) definizione dell'oggetto dell'incarico;
- b) requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) termine e modalità di presentazione delle candidature;
- d) criteri di valutazione dei candidati;
- e) durata dell'incarico;
- f) compenso per la prestazione.

Delle operazioni di scelta dell'incaricato dovrà essere redatto un apposito verbale.



3. In ogni caso per l'ammissione della selezione per il conferimento di incarico occorre:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
 - godere dei diritti civili e politici;
 - non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - di non essere sottoposto a procedimenti penali in corso e non avere conoscenza dell'esistenza di procedimenti penali in corso a suo carico;
 - di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità o condizione che escluda di contrattare con la pubblica amministrazione.
4. Non vi è obbligo di procedure comparative:
- per la scelta dei componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione;
 - per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto *intuitu personae* che consente il raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, esclusivamente un rimborso spese come ad esempio la singola docenza, la partecipazione a convegni e seminari che si svolgono nell'arco di una sola giornata, la traduzione di una pubblicazione.
 - per gli incarichi a componenti esterni di commissioni obbligatorie per legge.
5. Si può prescindere dall'esperimento della procedura comparativa altresì nei seguenti casi:
- quando la procedura comparativa sia andata deserta, a condizione che non siano modificate le condizioni dell'iniziale proposta di incarico;
 - in casi di particolare urgenza, adeguatamente motivata e documentata, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione, purchè l'urgenza non derivi da comportamenti dell'Amministrazione;
 - nei casi in cui l'Amministrazione dimostri di aver necessità di prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico e all'oggetto della prestazione come per le attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni.



6. Gli incarichi sopra elencati sono comunque soggetti alle norme generali attinenti alle forme di pubblicazione sul sito web ed alle comunicazioni agli enti preposti al controllo.

Art. 7 (Disciplinare di incarico)

1. Il dirigente/responsabile d'Area formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.

2. Il disciplinare d'incarico, stipulato in forma scritta, deve dare atto che:

a) l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni all'amministrazione avviene nel rispetto dei limiti, criteri e modalità previste dal vigente Regolamento;

b) l'incarico da conferire rispetta i limiti di spesa previsti dal programma di cui al precedente art. 4;

c) per la prestazione oggetto di incarico sono stati preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso;

d) l'indicazione dei requisiti di qualificazione, competenza ed esperienza professionale richiesti, nonché le modalità ed i criteri di valutazione.

Art. 8 (Codice di comportamento)

1. All'atto di conferimento dell'incarico, all'incaricato deve essere consegnato il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente di gestione, previa sottoscrizione di ricevuta dell'avvenuta consegna.

2. La violazione da parte dell'incaricato, degli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice di comportamento determina la risoluzione immediata e di diritto del rapporto contrattuale.

Art. 9 (Pubblicità degli incarichi)

1. In ottemperanza alle disposizioni normative in materia di trasparenza, tutti i provvedimenti di affidamento degli incarichi, completi delle informazioni previste dalle disposizioni di legge vigenti, sono tempestivamente pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.

2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima



pubblicità indicata al comma precedente.

Art. 10 (Durata del contratto e determinazione del compenso)

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto. L'Ente può prorogare la durata del contratto originariamente pattuita ove ravvisi un motivato interesse, solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili all'incaricato, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati in sede di affidamento dell'incarico.
2. L'ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e della qualità dell'attività prevista.
3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 11 (Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. Il Dirigente o il Responsabile dell'Area competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Al Dirigente o al Responsabile d'Area compete anche di verificare l'assenza di ulteriori oneri previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 12 (Controllo della Corte dei Conti)

1. Gli atti di spesa di importo superiore a 5.000,00 €. per gli incarichi indicati al precedente art. 6 devono essere sottoposti al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo le modalità fissate dalla sezione medesima, ai sensi dell'art. 1 comma 173 legge 266/2005.

Art. 13



Ente di Gestione per
i Parchi e la Biodiversità
Emilia Orientale

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge e di regolamento nazionali che regolano la materia.